



Allegato "C" all'atto n.767/514 di rep. Notaio Andrea Galleri

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE CONIUGI VINCENZA E ANTONIO DEGANI
ENTE FILANTROPICO"

ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE

1.1. La fondazione è denominata "FONDAZIONE CONIUGI VINCENZA E ANTONIO DEGANI ENTE FILANTROPICO".

1.2. La "Fondazione Coniugi Vincenza e Antonio Degani", è stata istituita dalla "Congrega della Carità Apostolica", conformemente alla volontà dei signori Vincenza e Antonio Degani espressa nell'atto costitutivo del 5 novembre 2013 n.70.286/16.195 di repertorio del notaio Luigi Mazzola Panciera di Zoppola Bona.

1.3. Essa è stata riconosciuta con Decreto della Prefettura di Brescia dell'11 aprile 2014.

ARTICOLO 2
SEDE

2.1. La Fondazione ha sede legale in Brescia, in via Mazzini n.5 presso la "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" che la amministra.

2.2. Potranno essere istituite sedi operative secondarie.

ARTICOLO 3
SCOPO E ATTIVITÀ

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avendo per oggetto l'attività di beneficenza finalizzata alla erogazione di denaro, beni o servizi, di aiuti morali e di assistenza sociale e socio-sanitaria a sostegno di persone svantaggiate e che siano minori con disabilità e non, in qualunque modo bisognosi.

3.2. Gli aiuti potranno essere prestati anche nella forma di sovvenzioni rivolte a consentire ai minori di frequentare scuole, di essere ricoverati presso istituti, di ricevere trattamenti e interventi di qualsiasi tipo.

3.3. La Fondazione agisce nella Provincia di Brescia ma può estendere i suoi interventi anche in altre parti d'Italia o all'estero.

3.4. Deve considerarsi necessario ed insostituibile, nel caso di aiuti all'estero, il tramite di missionari bresciani o di organismi di solidarietà con sede a Brescia.

3.5. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla legge con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti filantropici.

ARTICOLO 4

PATRIMONIO

4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da quanto i fondatori coniugi Vincenza Ramera e Antonio Degani hanno devoluto al preciso scopo di costituire la Fondazione.

4.2. Lo stesso potrà essere aumentato da beni mobili e immobili che a qualsiasi titolo pervengano alla Fondazione, sempre che siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio, e dalla parte di rendita non immediatamente utilizzata per le attività statutarie.

4.3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

4.5. La gestione del patrimonio, condotta secondo le regole di trasparenza e correttezza, è finalizzata alla salvaguardia e allo sviluppo del medesimo in un orizzonte temporale di lungo periodo e deve attenersi a principi di prudenza nella valutazione dei rischi e nel perseguimento dei rendimenti.

4.6. La raccolta fondi potrà svolgersi anche in forma continuativa e organizzata e sarà condotta secondo principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

4.7. Ai propri benefattori la Fondazione riserba la riconoscenza imperitura e ne tramanda anche all'esterno la memoria.

ARTICOLO 5

ORGANI

5.1. Organi della Fondazione sono:

- l'Organo amministrativo;
- la Commissione Direttiva;
- l'Organo di controllo.

ARTICOLO 6

ORGANO AMMINISTRATIVO

6.1. L'organo amministrativo è la "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" alla quale spettano, secondo le competenze dei suoi organi statutari, tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

6.2. La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente della "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" secondo quanto previsto dallo statuto della Congrega stessa.

ARTICOLO 7

BILANCIO

7.1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

7.2. Il patrimonio della Fondazione è amministrato dalla "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico", separatamente dal proprio.

7.3. La Fondazione avrà per ciascun esercizio un proprio bilancio preventivo da approvarsi dal Sodalizio della "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" entro il 31 dicembre di ogni anno e un proprio bilancio consuntivo da approvarsi dal medesimo Sodalizio entro il 30 aprile di ogni anno. Quando lo richiedono particolari esigenze il termine per l'approvazione del bilancio consuntivo può essere prorogato al 30 giugno di ogni anno.

7.4. Unitamente al bilancio consuntivo, la "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" redige ogni anno la relazione sull'attività svolta che è sottoposta alla approvazione della Commissione Direttiva.

7.5. Ove ne ricorrano i presupposti di legge, il Bilancio Sociale della Fondazione deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

7.6. La "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" potrà addebitare annualmente a carico della Fondazione i costi e le spese sostenuti per l'espletamento degli incarichi ad essa affidati.

ARTICOLO 8

COMMISSIONE DIRETTIVA

8.1. La Commissione Direttiva ha il compito di vigilare sull'osservanza delle finalità indicate dall'articolo 3, di deliberare le erogazioni e di effettuare gli interventi sulla base delle risorse stanziare nel bilancio preventivo redatto per ciascun esercizio dall'organo amministrativo.

8.2. La Commissione Direttiva è formata dai fondatori Vincenza Ramera e Antonio Degani e da un membro designato dalla "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico".

8.3. I Fondatori rimarranno in carica a vita. Alla loro morte o in caso di rinuncia o in caso di incapacità, subentreranno le persone designate e nominate dalla "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico".

8.4. I componenti designati dalla "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" durano in carica tre esercizi, fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

8.5. Ai membri della Commissione non spetta alcuna indennità o compenso.

8.6. La Commissione Direttiva, che nella sua prima adunanza curerà la compilazione del proprio regolamento, nomina nel proprio seno il Presidente che ha il compito di curare le convocazioni e di coordinare i lavori.

8.7. Sono valide le deliberazioni approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione stessa.

ARTICOLO 9

ORGANO DI CONTROLLO

9.1. L'organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, è designato dalla "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" con delibera del Collegio degli Amministratori, scegliendo anche tra i Confratelli della Congrega stessa.

9.2. Esso esercita anche l'attività di revisione legale dei conti, quando ricorrono le condizioni richieste dalla legge, se in possesso dei requisiti e nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

9.3. Se l'Organo di controllo non è in possesso dei requisiti e ricorrono le condizioni richieste dalla legge per la revisione legale dei conti, con delibera del Collegio degli Amministratori della "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" deve essere designato, se non presente, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

9.4. Per le modalità di convocazione e funzionamento l'organo di controllo potrà dotarsi di proprio regolamento.

9.5. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.

ARTICOLO 10

ESTINZIONE O SCIoglimento

10.1. In caso di estinzione o scioglimento, nel rispetto delle procedure di legge, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto alla "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico", per il perseguimento di finalità analoghe a quelle indicate dai fondatori signori Vincenza Ramera e Antonio Degani.

ARTICOLO 11

NORMA FINALE E DI RINVIO

11.1. Per quanto non previsto dal presente statuto viene fatto riferimento a quello della "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" nonché alle disposizioni di legge.

F.TO FRANCO BOSSONI

F.TO ANDREA GALLERI NOTAIO L.S.